



## COMUNICATO STAMPA n. 19/25

Lussemburgo, 25 febbraio 2025

Sentenza della Corte nella causa C-233/23 | Alphabet e a.

### **Il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di garantire l'interoperabilità della sua piattaforma con un'applicazione di un'altra impresa, che diverrebbe così più attraente, può essere abusivo**

*Il rifiuto può essere giustificato dall'inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate, quando la concessione dell'interoperabilità comprometterebbe la sicurezza o l'integrità della piattaforma*

Il rifiuto di un'impresa in posizione dominante, che ha sviluppato una piattaforma digitale, di consentire l'accesso a tale piattaforma, rifiutando di garantire l'interoperabilità di quest'ultima con un'applicazione sviluppata da un'impresa terza, può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora la piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell'applicazione. Infatti, è possibile constatare un tale abuso quando la piattaforma è stata sviluppata nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze ed è idonea a rendere l'applicazione più attraente per i consumatori. Il rifiuto può tuttavia essere giustificato dall'inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate al momento della richiesta di accesso da parte dell'impresa terza, quando la concessione dell'interoperabilità comprometterebbe la sicurezza o l'integrità della piattaforma o quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità. Negli altri casi, l'impresa dominante è tenuta a sviluppare tale modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato.

Nel 2018 Enel <sup>1</sup> ha lanciato in Italia l'applicazione JuicePass, che consente ai conducenti di localizzare e prenotare stazioni di ricarica per i loro veicoli elettrici. Al fine di facilitare la navigazione verso tali stazioni, Enel ha chiesto a Google <sup>2</sup> di rendere l'applicazione compatibile con Android Auto, il sistema di Google che consente di accedere, direttamente sullo schermo di bordo delle automobili, ad applicazioni presenti su *smartphone*. Infatti, sviluppatori terzi possono adattare le loro applicazioni ad Android Auto grazie ai *template* (modelli) forniti da Google. Google ha rifiutato di intraprendere le azioni necessarie per garantire l'interoperabilità di JuicePass con Android Auto <sup>3</sup>. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (AGCM) ha quindi inflitto un'ammenda di oltre EUR 102 milioni a Google, ritenendo che tale comportamento costituisse un abuso di posizione dominante. Google ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato italiano, che ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

La Corte afferma che **il rifiuto di un'impresa in posizione dominante, che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da un'impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante.**

**Siffatto abuso di posizione dominante non è limitato all'ipotesi in cui la piattaforma sia indispensabile per l'esercizio dell'attività del richiedente l'accesso <sup>4</sup>. Può esistere anche quando, come sembra avvenire nel caso di specie, l'impresa in posizione dominante non ha sviluppato la piattaforma per le sole esigenze della propria attività, ma nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze, e tale piattaforma non è indispensabile per lo sfruttamento commerciale di un'applicazione sviluppata da una siffatta impresa terza, ma è idonea a rendere detta applicazione più attraente per i consumatori <sup>5</sup>.**

Il diniego di accesso può produrre effetti anticoncorrenziali anche se l'impresa terza che ha sviluppato l'applicazione e i suoi concorrenti sono rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi hanno sviluppato la loro posizione, senza beneficiare dell'interoperabilità con la piattaforma. A tale riguardo, occorre valutare se il rifiuto fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.

**Il rifiuto** di un'impresa in posizione dominante di garantire l'interoperabilità di un'applicazione con una piattaforma digitale **può essere giustificato** dall'inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate quando la concessione di tale interoperabilità mediante un siffatto modello comprometterebbe l'integrità di tale piattaforma o la sicurezza del suo utilizzo, o quando sarebbe impossibile, per altre ragioni tecniche, garantire l'interoperabilità sviluppando tale modello.

Tuttavia, **se così non è, l'impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare tale modello entro un termine ragionevole** e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato. In tale contesto occorre prendere in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



1 Più precisamente Enel X Italia, appartenente al gruppo Enel, che gestisce oltre il 60% delle stazioni di ricarica disponibili per gli autoveicoli elettrici in Italia e fornisce servizi per tale ricarica.

2 Google Italy Srl è la società figlia italiana di Google LLC che, a sua volta, è posseduta da Alphabet Inc. Queste tre imprese sono collettivamente indicate sotto la denominazione Google.

3 In un primo tempo, Google ha dichiarato che, siccome non esisteva un *template* specifico, le applicazioni multimediali e di messaggistica erano le uniche applicazioni di imprese terze compatibili con Android Auto. In un secondo tempo, Google ha giustificato il suo rifiuto adducendo motivi di sicurezza e la necessità di allocare in modo razionale le risorse necessarie per la creazione di un nuovo *template*.

4 Condizione enunciata dalla Corte nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner, [C-7/97](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 72/98](#)).

5 In un caso del genere né la tutela della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell'impresa in posizione dominante, né la necessità di continuare a incentivare quest'ultima a investire nello sviluppo di prodotti o servizi di qualità giustificano che la qualificazione come abusivo di un rifiuto di aprire a un'impresa terza l'infrastruttura di cui trattasi sia limitata a situazioni nelle quali sia soddisfatta la condizione «Bronner» relativa all'indispensabilità per l'esercizio dell'attività del richiedente l'accesso.